

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 2 aprile 2001, n. 1897.

*La norma di cui all'art. 64 del T.U. 570/1960 (nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento) è norma di stretta interpretazione. È valido il voto chiaramente espresso, anche se contemporaneamente risulta votato e poi cancellato con segni di matita un altro candidato.*

*Omissis.*

2. - Nel merito, l'appello è fondato.

Con la sentenza impugnata il T.A.R. ha annullato gli atti relativi alle operazioni elettorali in questione, per la ritenuta nullità della scheda il cui voto era stato assegnato al candidato ..., rinvenuta in sede istruttoria presso la sezione elettorale n. 1 ed indicata come scheda n. 1, che presenta cancellature costituenti, ad avviso del giudice di primo grado, segno della volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

La pronuncia, sostengono gli appellanti, è viziata da violazione e falsa applicazione dell'art. 64 del T.U. sulla elezione dei consigli comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Essa, invero, per un verso si risolve in un'apodittica affermazione di "riconoscibilità" del voto, del quale è stata omessa ogni doverosa analisi alla stregua dei criteri enunciati dalla giurisprudenza per ritenere provato tale motivo di nullità, e, per altro verso, si basa su di un'erronea interpretazione del citato art. 64, la quale trascura del tutto il principio costantemente affermato del cosiddetto favor voti, secondo cui la sanzione di nullità comminata dalla norma va correttamente riferita a quelle modalità espressive del voto talmente anomale che non possono essere spiegate se non con la volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

La censura va condivisa.

La citata disposizione afferma nel suo comma 1: "La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti" e, con indicazione tassativa, stabilisce nel comma 2 che "sono nulli i voti contenuti in schede: ... 2) che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto".

Appare evidente, allora, dalla stessa struttura dell'articolo come il principio generale sia quello contenuto nel comma 1, secondo cui la validità del voto va sempre affermata quando sia possibile desumere dalla scheda la volontà dell'elettore e soltanto la ricorrenza delle ipotesi espressamente indicate nel comma successivo consente la dichiarazione di nullità del voto. Questa, pertanto, si configura come eccezione a detto principio (Cons. Stato, V Sez., 23 febbraio 1985 n. 118).

La norma che sancisce la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento dev'essere qualificata, perciò, norma di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo, non in ogni caso d'inosservanza delle regole sulla votazione, sibbene quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità e tali possono considerarsi quei segni che, estranei alle esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole spiegazione (Cons. Stato, V Sez., 22 giugno 1996 n. 790).

Il voto espresso in modo irregolare, quindi, deve essere salvato tutte le volte che l'irregolarità nella sua espressione risulti logicamente spiegabile, come nel caso che sia dovuta ad errore scusabile dell'elettore (Cons. Stato, V Sez., 9 dicembre 1986 n. 609), e non sussistano elementi dimostrativi della volontà di infrangere la regola della segretezza (Cons. Stato, V Sez. 15 giugno 1992 n. 560).

D'altra parte, quando si consideri che il corpo normativo, nel quale la disposizione dell'art. 64 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 s'inserisce, è ispirato alla rigidità delle forme degli atti e dei procedimenti da esso disciplinati, si comprende come essa sia intesa ad attenuare tale formalismo al fine primario di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale e, in questa prospettiva, di assicurare un valore alle scelte effettuate da tutti gli elettori, anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto (Cons. Stato, V Sez., 29 luglio 1997 n. 853).

Perde forza, pertanto, l'argomento addotto nella sentenza appellata, sia pure come rafforzativo, con riguardo alla possibilità che l'elettore avrebbe, in caso di errore, di chiedere la sostituzione della scheda.

Questa argomentazione, del resto, - fanno rilevare correttamente gli appellanti - conduce all'automatica dichiarazione di nullità in presenza di segni sulla scheda comunque diversi da quello descritto dalla norma per l'espressione del voto.

Nel caso in esame, la scheda reca un segno di voto sul simbolo della lista n. 2 collegata al candidato Sindaco ..., con l'espressione della preferenza in favore di un candidato consigliere della stessa lista, nonché segni sullo spazio riservato all'altra lista, la n. 1, collegata al candidato Sindaco .... In questo spazio, in effetti, risultano cancellati il crocesegno apposto sul simbolo della lista, il cognome e il nome del menzionato candidato consigliere della lista n. 2 erroneamente ivi iscritto.

È agevole, allora, spiegare la funzione dei segni ulteriori rispetto all'espressione del voto. L'elettore, avvedutosi di aver errato nell'esprimere la preferenza per un candidato consigliere della lista n. 2 nello spazio riservato all'altra lista e nel contrassegnare il simbolo di questa, ha voluto cancellare tale manifestazione di voto ed ha espresso in maniera corretta il voto che intendeva dare.

Il giudice di primo grado, rilevato che "le cancellature sono marcate ed evidenti e coprono praticamente tutto lo spazio riservato al simbolo di lista e lo spazio riservato all'espressione del voto di preferenza", ha ritenuto che "la modalità espressiva del voto sia volutamente abnorme e perciò segno della volontà di farsi riconoscere" (cfr. pag. 8 della sentenza).

In realtà, la cancellatura è stata eseguita, come comunemente si fa, coprendo con altri segni quelli ritenuti errati ed il fatto che essa, risulti marcata ed evidente si giustifica, non con il desiderio dell'elettore di rivelare la propria identità, sibbene con l'intento di renderne inequivoco il significato, in modo da far risultare certa la volontà di attribuire il suo voto al candidato di poi correttamente indicato ed alla relativa lista n. 2.

In conformità a specifico orientamento di questa Sezione (cfr. dec. 22 giugno 1996 n. 790 (cit.), nella specie, essendo univoca la volontà dell'elettore di recedere dal precedente voto, segnato sulla medesima scheda e cancellato per errore o per respiscenza, deve ritenersi valido, ai sensi dell'art. 64 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, il voto espresso in sostituzione di quello precedente.

Ciò comporta l'assegnazione alla lista n. 2 del candidato Sindaco ... del voto in questione, con il ripristino della parità di voti tra i due candidati Sindaci e della legittimità delle operazioni di ballottaggio, dalle quali è uscito vincitore il ...

*Omissis.*